



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 13472 del 2025, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Pasquale Turboli, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco A. Caputo e
Rossella Mauro, con domicilio eletto in Roma, alla Via Ugo Ojetti, n. 114 e domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso
ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma,
alla Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma/annullamento/sospensione

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento implicito di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda (Codice concorso: m_dg_01/2024_1000COND), per mancata presentazione alla prova pratica convocata in esito a ravvedimento;

- del verbale della Commissione esaminatrice del 04.06.2025, nella parte in cui, pur disponendo la ricorrezione degli elaborati e l'aggiornamento dei punteggi, non ha previsto idonee e specifiche forme di comunicazione individuale a mezzo PEC in favore dei candidati inizialmente dichiarati non idonei e successivamente ammessi;

- per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa la futura graduatoria finale di merito, nella parte in cui non includerà il nominativo del ricorrente tra i candidati idonei, a tutt'oggi non emanata, e per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere ammesso (con riserva) a sostenere la prova pratica del concorso in oggetto, anche in una sessione appositamente dedicata

quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 13 novembre 2025:

- della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda (Codice concorso: m_dg_01/2024_1000COND), approvata dalla Commissione esaminatrice nella sessione del 11 novembre 2025, validata dal Direttore generale del Personale e della Formazione e pubblicata sul portale "inPA" in data 12 novembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente tra i vincitori e/o gli idonei e ne sancisce la definitiva esclusione dalla procedura;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa estensione dei motivi e delle domande già formulate con il ricorso introduttivo R.G. n. 13472/2025

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Preso atto che parte ricorrente, con i motivi aggiunti da ultimo indicati, ha chiesto:

- l'abbreviazione di tutti i termini processuali, ex art. 53 c.p.a., al fine di consentire la trattazione congiunta dell'istanza cautelare avverso la graduatoria finale unitamente a quella già pendente, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025;

- l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., atteso che i controinteressati *“sono i 1.000 candidati utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori”* e che *“la notificazione individuale a ciascuno di essi si palesa “particolarmente difficile” per l'elevatissimo numero dei destinatari e per la difficoltà di reperire i loro domicili”*;

Preso atto che, a fondamento della prima delle riportate domande, parte ricorrente evidenzia che *“il rispetto dei termini ordinari ... renderebbe impossibile la discussione nella data fissata, con conseguente slittamento della decisione cautelare e vanificazione della stessa, atteso che l'Amministrazione potrebbe nel frattempo procedere alle assunzioni dei vincitori”*;

Escluso che tale rappresentata circostanza, peraltro assistita da configurazione meramente probabilistica del pregiudizio, si rivela inidonea all'accoglimento dell'istanza ex art. 53 c.p.a.; in proposito, dovendosi osservare come la trattazione, alla calendarizzata Camera di Consiglio del 26 novembre 2025, anche dei motivi aggiunti, rivela – comunque – profili di perplessa praticabilità, attesa la tempistica sottesa alla notificazione per pubblici proclami – peraltro, dalla stessa parte ricorrente richiesta – nonché l'esigenza di rispetto dei termini per la costituzione delle controparti;

Ritenuta, invece, meritevole di accoglimento la richiesta di notificazione del gravame a mezzo di pubblici proclami, atteso che il comma 4 dell'art. 41 c.p.a. prevede che *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile*

per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b) in ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso, dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore del Ministero della Giustizia, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

P.Q.M.

così dispone:

- respinge l'istanza ex art. 53 c.p.a.;
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio e dei motivi aggiunti successivamente proposti a mezzo di pubblici proclami.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 14 novembre 2025.

Il Presidente

Roberto Politi

IL SEGRETARIO